

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.

VISTO la L. n. 15 del 11/02/2005 che modifica ed integra la L. n. 241 del 07/08/1990 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale all'ing. Sergio Alessandro viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in esecuzione alla delibera della giunta Regionale n. 167 del 10.04.2018;

VISTO il D.D.S. n. 6999 del 29.07.2009 che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004, ha dichiarato l'interesse culturale del complesso architettonico denominato "Lido La Conchiglia", sito nel comune di Gela (CL) - Lungomare Federico II Di Svevia, identificato al catasto fabbricati del comune di Gela al foglio 185 particella 396;

VISTA la nota prot. n. 3082 del 11.06.2019 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta avvia il procedimento per la revoca del precitato D.D.S. 6999 considerato:

- l'irreversibilità del fortissimo degrado delle strutture in calcestruzzo del suddetto Lido;
- che ai fini portanti le suddette strutture andrebbero interamente sostituite con la modifica totale del bene originario;
- che le condizioni di sicurezza dell'area ove la struttura insiste non risultano sufficientemente garantite dallo stato attuale dei luoghi;
- che l'immobile dà un'immagine complessiva di forte degrado ambientale di un tratto di costa di rilevante valore paesaggistico;

CONSIDERATO che, in virtù dell'art. 21 quinquies della precitata L. 15/2005, in presenza di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e nel caso di mutamenti delle situazioni di fatto nonché sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Assessorato può revocare il provvedimento di tutela:

RITENUTO che il D.D.S. n. 6999 del 29.07.2009 debba essere revocato in quanto il "Lido La Conchiglia" è andato incontro a fenomeni di degrado irreversibili che hanno portato ad un mutamento delle condizioni di fatto dei luoghi non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento tutorio.

ART. 1)

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati, il D.D.S. n. 6999 del 29.07.2009 viene revocato.

ART.2)

Il presente decreto verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e a tutti gli aventi diritto.

ART 3)

Sarà a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta la cancellazione della trascrizione presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare derivata dal provvedimento ora revocato.

ART. 4)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 5)

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014.

PALERMO, lì 17 luglio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE Sergio Alessandro f.to